



COMUNE DI ADRO

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina, ai sensi del D.lgs 31.03.1998 N.114 e della L.R. 21.03.2000 n.15, le procedure per il rilascio, la modificazione, il subingresso, la sospensione, la cessazione e la revoca delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche e non in forma itinerante (di seguito denominato commercio al dettaglio in forma itinerante)

ART. 2 - DEFINIZIONE

Per commercio al dettaglio in forma itinerante s'intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende in forma itinerante, su aree pubbliche o su qualsiasi altra area ad uso pubblico, utilizzando mezzi mobili e con soste limitate.

L'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante abilita allo svolgimento dell'attività di vendita sulle aree pubbliche, alla partecipazione alle fiere, alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali dove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago.

L'ambito territoriale di validità è esteso all'intero territorio nazionale.

ART. 3 – PRESCRIZIONI

Il commercio al dettaglio in forma itinerante deve essere svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e, comunque, per un tempo non superiore ad un'ora.

Nello svolgimento dell'attività di commercio al dettaglio in forma itinerante devono essere rispettate le norme comunitarie, nazionali, ministeriali, regionali e comunali in materia d'igiene e sanità.

Il commercio al dettaglio in forma itinerante non può essere svolto durante le giornate di svolgimento di un mercato o di una fiera nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri dal posteggio più vicino.

Il commercio al dettaglio in forma itinerante non può essere svolto nelle aree del territorio comunale ad esso espressamente vietate, con apposito provvedimento comunale, per comprovati motivi di viabilità, igiene/sanità o di pubblico interesse.

ART. 4 - ORARI

L'esercizio dell'attività può essere effettuato in fasce orarie diverse da quelle degli operatori al dettaglio in sede fissa. La fascia oraria massima d'articolazione dell'orario è compresa dalle ore 05.00 alle ore 24.00.

Limitazioni temporali possono essere stabilite per motivi di pubblico interesse, polizia stradale, igienico-sanitari.

ART. 5 – PROCEDURE

Chiunque intenda iniziare un'attività di commercio al dettaglio in forma itinerante deve presentare al comune specifica richiesta in bollo per il rilascio della relativa autorizzazione mediante consegna della stessa direttamente agli uffici comunali o invio di lettera raccomandata. A tutti gli effetti del presente regolamento la data di riferimento in caso di invio mediante lettera raccomandata è quella di spedizione.

L'autorizzazione può essere richiesta solo da persona fisica o da società di persone regolarmente costituita secondo le norme vigenti.

Al medesimo soggetto, sia esso persona fisica o società di persone, non può essere rilasciata (anche da più comuni) più di un'autorizzazione.

In caso di incompetenza del Comune (in quanto il richiedente non è residente o non ha la sede legale nel territorio comunale) la richiesta viene rinviata entro 15 giorni al mittente tramite lettera raccomandata.

Nella richiesta il soggetto interessato, o il legale rappresentante o altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale in caso di società, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:

1. di essere residente, o di avere la sede legale nel Comune
2. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 comma 2 del D.lgs 114/1998;
3. di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5 del D.lgs.114/1998 (per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare);
4. il settore o i settori merceologici;
5. di non possedere autorizzazione per il commercio al dettaglio in forma itinerante rilasciata da altri comuni.
6. Il Comune accerta la rispondenza dei contenuti della richiesta alle disposizioni di legge e ai regolamenti comunali vigenti entro il termine massimo di 60 giorni e provvede al rilascio dell'autorizzazione. La domanda si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro 90 giorni dalla data del ricevimento. Decorsa tale data il soggetto interessato può iniziare l'attività, previa notifica al Comune dell'avvenuta acquisizione della titolarità dell'autorizzazione a seguito di silenzio-assenso.

ART. 6 – SUBINGRESSO

Il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa morte dell'azienda o di ramo d'azienda è soggetto a comunicazione al Comune di residenza o di sede legale da parte del soggetto subentrante e comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione.

Nella comunicazione il soggetto interessato, o il legale rappresentante o altra persona specificamente preposta all'attività commerciale in caso di società, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:

- Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 comma due del D.lgs. 114/1998
- Di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art.5 comma 5 del D.lgs. 114/98 (settore alimentare)

La comunicazione deve essere correlata da idonea documentazione atta a comprovare l'avvenuto trapasso dell'attività (dichiarazione del notaio e successiva esibizione dell'atto notarile in originale o in copia autentica/ atto di successione ereditaria)

Il subentrante può continuare l'attività dal momento della presentazione della comunicazione alle disposizioni di legge e ai regolamenti comunali vigenti entro il termine massimo di 60 giorni. Qualora non si verifichi tale corrispondenza il Comune ne dà notizia all'interessato, fissando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione della procedura (salvo casi di proroga in caso di comprovata necessità), decorso il quale l'interessato decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

I termini per la presentazione della comunicazione al Comune decorrono dalla data dell'atto di trasferimento della proprietà o della gestione, sono rispettivamente di:

- Quattro mesi, in caso di subingresso per atto tra vivi, ulteriormente prorogabili di 30 giorni in caso di comprovata necessità;
- Un anno, in caso di subingresso mortis causa.

La mancata presentazione della comunicazione di subingresso entro i termini prescritti, comporta la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

ART.7 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

Qualora il titolare di un'autorizzazione per il commercio al dettaglio in forma itinerante sospenda l'attività per un periodo superiore a 30 giorni deve darne comunicazione al Comune, ai fini della decorrenza del termine di validità dell'autorizzazione, depositando presso gli uffici comunali l'autorizzazione. A seguito di comunicazione di riattivazione dell'attività il Comune provvederà all'immediata riconsegna dell'autorizzazione.

ART.8 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

La cessazione dell'attività di commercio al dettaglio in forma itinerante è soggetta a semplice comunicazione al Comune entro 30 giorni dalla data di chiusura dell'attività con contestuale restituzione dell'autorizzazione.

ART.9 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Il Sindaco procede alla revoca dell'autorizzazione qualora il titolare:

- a) Non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) Non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 comma 2 del D.lgs. 114/98;

c) Sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità per un periodo non superiore a tre mesi.

In caso di svolgimento abusivo dell'attività il Sindaco ordina la cessazione immediata dell'attività e provvede alla confisca delle attrezzature e della merce.

La revoca dell'autorizzazione deve essere sempre preceduta dalla comunicazione di avvio di procedimento.

ART.10 - SANZIONI

L'esercizio dell'attività senza la prescritta autorizzazione è punito con una sanzione da £.5.000.000 a £. 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e delle merci.

Sono punite con la sanzione da £.1.000.000 a £. 6.000.000 la violazione delle limitazioni o dei divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante nonché le violazioni in materia di orari di vendita e di pubblicità dei prezzi.

In caso di particolare gravità(danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo e dell'arredo pubblico) o di recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario.La recidiva si verifica quando sia stata accertata la stessa violazione per due volte nello stesso anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.Per le violazioni l'Autorità competente è il Sindaco del Comune dove hanno avuto luogo.

ART. 11- ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dopo il 15° giorno successivo alla pubblicazione, senza osservazioni, della Deliberazione di approvazione dello stesso .